

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Doc. LXII**  
**n. 1**

## RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA SIMEST IN QUALITÀ  
DI GESTORE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 3  
DELLA LEGGE 28 MAGGIO 1973, N. 295

(Anno 2000)

*(Articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143)*

**Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

---

**Comunicata alla Presidenza il 29 ottobre 2001**

---

**INDICE****CAPITOLO I****Il quadro normativo di riferimento**

1. Elementi introduttivi pag. 7
2. Evoluzione della normativa nazionale nel settore dell'intervento finanziario intervenuta nel 2000 pag. 11

**CAPITOLO II****Gestione del "Fondo ex art. 3, L. 295/73"**

1. Descrizione introduttiva dell'ambito di operatività del "Fondo 295/73" pag. 14
  
- A. L'intervento finanziario nelle operazioni di credito all'esportazione (D. Lgs. 143/98, Capo II)**
  
- 1. I programmi di intervento finanziario**
- 1.1. Elementi generali pag. 15
- 1.2. Le innovazioni nei programmi di intervento finanziario introdotte nel 2000 pag. 19
- 1.3. Il coordinamento e la collaborazione internazionale nel settore pag. 21
- 1.4. L'evoluzione della disciplina interna-

zionale nel settore	pag.	22
<b>2. Analisi dell'attività di intervento finanziario nel 2000</b>		
2.1. Elementi generali	pag.	23
2.2. Programma di intervento: credito fornitore	pag.	26
2.3. Programma di intervento: credito acquirente	pag.	30
2.4. Dati storici	pag.	31
<b>B. L'intervento finanziario nelle operazioni di investimenti in società o imprese all'estero (L. 100/90, art. 4 - L. 19/91, art. 7, comma 2)</b>		
<b>1. Il programma di intervento finanziario</b>		
1.1. Elementi generali	pag.	33
1.2. Le innovazioni nel programma di intervento finanziario introdotte nel 2000	pag.	34
<b>2. Analisi dell'attività di intervento finanziario nel 2000</b>	pag.	36

### Capitolo III

#### Gestione del "Fondo rotativo ex art. 2, l. 394/81"

1. Descrizione introduttiva dell'ambito di operatività del "Fondo 394/81"	pag.	40
---	------	----

**A. L'intervento finanziario nei programmi di penetrazione commerciale (L. 394/81, art. 2)**

**1. I programmi di intervento finanziario**

- 1.1. Elementi generali pag. 41
- 1.2. Le innovazioni del programma di intervento finanziario introdotte nel 2000:
- i finanziamenti a tasso agevolato pag. 42
  - la garanzia integrativa e sussidiaria pag. 44
- 1.3. Sviluppo della collaborazione con altri soggetti e apertura sportelli regionali pag. 45
- 1.4. Attività di controllo pag. 47

**2. Analisi dell'attività di intervento finanziario nel 2000**

- 2.1. Elementi generali pag. 48
- 2.2. Ripartizione in base a:
- aree geografiche di penetrazione commerciale pag. 51
  - localizzazione regionale delle imprese beneficiarie pag. 52
  - settori produttivi pag. 54
  - dimensioni delle imprese beneficiarie pag. 54

**B. L'intervento finanziario per la partecipazione a gare internazionali (L. 304/90, art. 3)**

**1. Il programma di intervento finanziario**

- 1.1. Elementi generali pag. 56
- 1.2. Le innovazioni nel programma di intervento finanziario introdotte nel 2000 pag. 56
- 2. Analisi dell'attività di intervento finanziario nel 2000** pag. 58
- C. L'intervento finanziario per studi di prefattibilità e fattibilità e per programmi di assistenza tecnica (D. Lgs. 143/98, art.22, comma 5)**
- 1. Il programma di intervento finanziario**
- 1.1. Elementi generali del nuovo strumento di intervento pag. 61
- 1.2. L'attività regolamentare emanata nel 2000 pag. 62
- 2. Analisi dell'attività di intervento finanziario nel 2000** pag. 64

#### Capitolo IV

#### Valutazioni sull'attività del 2000

- 1. Le risorse finanziarie**
- 1.1. I trasferimenti dal bilancio dello Stato pag. 66
- 1.2. I criteri di determinazione delle disponibilità impegnabili:
- l'accantonamento pag. 67

- il fondo rivalutazione impegni pag. 69
- le operazioni di copertura dei rischi finanziari (I.R.S., ecc.) pag. 72

**2. Valutazioni economiche dei programmi di intervento** pag. 74

**Capitolo V**

**Valutazioni sull'attività del 2002**

1. "Fondo 295/73"
  - 1.1. D. Lgs. 143/98, Capo II (credito export) pag. 77
  - 1.2. L. 100/90, art. 4 - L. 19/91. art. 7, c. 2 pag. 79
2. "Fondo rotativo 394/81" pag. 79

---

Siti internet di riferimento: <http://www.tesoro.it/>; <http://www.simest.it/>;  
<http://www.isace.it/>

**CAPITOLO I****IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO****1. Elementi introduttivi**

Il sostegno pubblico al credito all'esportazione utilizza, di norma, due strumenti o tipi di intervento: l'agevolazione finanziaria e l'assicurazione del credito (in particolare contro i cosiddetti rischi politici e catastrofici).

Le nuove esigenze del sistema produttivo unitamente al processo di progressiva apertura dei mercati internazionali hanno determinato l'esigenza di ridefinire le strategie e di adeguare gli schemi operativi del sostegno pubblico in modo da aumentarne l'efficienza e offrire agli operatori una più ampia gamma di strumenti agevolativi per fronteggiare la competitività dei concorrenti esteri, sempre più agguerrita.

Il decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998 (successivamente integrato e modificato con il decreto legislativo n. 170 del 27 maggio 1999), ha introdotto incisive innovazioni nel sistema nazionale di sostegno pubblico alle esportazioni ed alle attività internazionali delle imprese italiane, in precedenza disciplinato da varie leggi tra cui principalmente la legge 227/1977, meglio nota come legge Ossola. Nel 2000

con l'emanazione delle relative norme di attuazione, il processo di riforma del sostegno pubblico (assicurativo e finanziario) è stato completato ed è divenuto pienamente operativo.

Gli interventi di sostegno assicurativo sono attribuiti all'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) istituito con il D. Lgs. 143/98, che è succeduto alla SACE - Sezione speciale dell'INA, conservandone la denominazione, ma con piena autonomia e funzioni più ampie.<sup>1</sup>

Gli interventi di sostegno finanziario, dal 1° gennaio 1999, sono gestiti dalla SIMEST S.p.A., succeduta al precedente gestore: il Mediocredito Centrale S.p.A.

In particolare il D. Lgs. 143/98 ha affidato alla SIMEST la gestione di due "Fondi", di cui il primo denominato "Fondo l. 295/73" è riservato:

- agli interventi finanziari di sostegno alle esportazioni a pagamento differito (decreto legislativo 143/98, capo II - ex legge 227/77);
- agli interventi finanziari di sostegno agli investimenti in imprese all'estero (legge 100/90, art. 4, e legge 317/91, art. 14);

---

<sup>1</sup> Per una più dettagliata illustrazione dell'attività di SACE si rimanda alla relazione annuale che il Ministro dell'economia e delle finanze invia al Parlamento, reperibile anche nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

mentre il secondo, a carattere rotativo, denominato "Fondo l.394/81" è destinato:

- alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione: di programmi di penetrazione commerciale (legge 394/81), per la partecipazione a gare internazionali (legge 304/90) e per studi di prefattibilità e fattibilità e programmi di assistenza tecnica (decreto legislativo 143/98, art. 22).

La SIMEST, inoltre, svolge per conto della FINEST - sulla base di una convenzione stipulata il 3 marzo 1999 e modificata l'11 ottobre 2000 - l'attività di istruttoria ed erogazione riguardanti le operazioni di cui all'art. 2, comma 7, della legge 19/91, per gli investimenti in imprese all'estero partecipate dalla FINEST.

La gestione degli interventi di agevolazione finanziaria è disciplinata da due convenzioni stipulate tra la SIMEST ed il Ministero del Commercio con l'Estero il 16 ottobre 1998, una per ciascuno dei predetti "Fondi". In base alle citate convenzioni l'amministrazione dei fondi è affidata ad un Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST.

L'attività di riorganizzazione normativa della materia è proseguita nel 1999 con le delibere del CIPE n. 160 e n.161, nelle quali, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 143/98, sono state stabilite le

condizioni e modalità dell'intervento agevolativo del credito all'esportazione.

L'intervento di sostegno pubblico del credito all'esportazione (sia assicurativo che finanziario) è disciplinato in sede internazionale da due organismi che si prefiggono lo scopo di coordinare ed armonizzare i vari "sistemi paese": l'*Union de Berne* che si occupa specificamente dell'intervento assicurativo e che adotta raccomandazioni, e l'*OCSE* e la sua normativa quadro, contenuta in un documento denominato *Arrangementon guidelines for officially supported export credits*, conosciuto come *Consensus*,<sup>2</sup> che si occupa sia dell'intervento assicurativo sia dell'agevolazione finanziaria.

Il *Consensus* in particolare (che rappresenta un *gentlemen's agreement* e in quanto tale giuridicamente non vincolante con l'eccezione dei Paesi UE successivamente all'approvazione del Consiglio) è applicabile alle operazioni di esportazione di beni - diversi da quelli agricoli e militari - e servizi, con dilazione di pagamento superiore ai due anni. Regole specifiche sono fissate per alcune forniture quali navi, aeronavi e centrali nucleari. Le regole del *Consensus* sono oggetto di continuo monitoraggio e revisione.

---

<sup>2</sup> Il *Consensus* nacque nel 1978 con lo scopo specifico di contenere gli oneri (a carico dei bilanci pubblici) delle agevolazioni concesse dagli Stati aderenti ed evitare che i singoli sistemi di sostegno pubblico determinassero forme di concorrenza sleale fra operatori di paesi diversi.

## **2. Evoluzione della normativa nazionale nel settore dell'intervento finanziario, intervenuta nel 2000**

L'anno 2000 è stato per quasi tutti gli interventi agevolativi gestiti dalla SIMEST un anno di innovazioni particolarmente significative; l'emanazione dei regolamenti di attuazione delle nuove disposizioni introdotte con il D. Lgs. 143/98 e delle relative circolari SIMEST hanno, infatti, completato e nel contempo reso pienamente operativo, il processo di revisione ed aggiornamento della materia.

Nel mese di marzo è stato emanato il decreto ministeriale 113/2000, relativo alle nuove condizioni di intervento previste per gli investimenti delle imprese italiane in società o imprese all'estero, di cui all'art. 4 della legge 100/90.

Inoltre, nel medesimo mese di marzo è stato emanato il decreto ministeriale 136/2000 che ha dato concreta attuazione ai nuovi strumenti agevolativi previsti dall'art. 22 del decreto legislativo 143/98 in materia di studi di prefattibilità e fattibilità e programmi di assistenza tecnica.

Nel mese di aprile è stato emanato il decreto ministeriale 199/2000 che ha reso operative le nuove condizioni di intervento previste dalle delibere CIPE

n.160 e n.161 del 1999 in relazione alle operazioni di credito all'esportazione.

Alla piena operatività della nuova normativa ha fatto riscontro una più vivace richiesta di interventi da parte degli operatori nazionali che hanno impegnato l'attività del Comitato Agevolazioni.

Nel corso del 2000 il Comitato ha tenuto trenta riunioni ed ha approvato complessivamente 339 nuove operazioni, di cui 180 riguardanti contributi agli interessi a valere sul Fondo 295/73, e 159 relative alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo 394/81. Tali dati riflettono un considerevole sviluppo dell'attività rispetto all'anno precedente, che ha interessato pressoché tutti gli interventi agevolativi gestiti dalla SIMEST, come è puntualmente evidenziato nelle parti della relazione che seguono.

Il Comitato, inoltre, in conseguenza dell'emanazione dei regolamenti attuativi del nuovo contesto normativo, ha adottato numerose decisioni di carattere generale tendenti a razionalizzare e migliorare le procedure e le condizioni di agevolazione.

**Capitolo II****Gestione del "Fondo ex art. 3, L. 295/73"****1. Descrizione introduttiva dell'ambito di operatività del "Fondo 295/73"**

Il Fondo è alimentato con assegnazioni a carico del bilancio dello Stato ed è destinato alla corresponsione di interventi agevolativi finanziari - nella forma tipica del contributo in conto interessi - secondo le finalità previste dalla seguente normativa:

- decreto legislativo 143/98, capo II (ex legge 227/77, legge Ossola), crediti all'esportazione: contributi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione riguardanti forniture di origine italiana di macchinari, impianti, studi, progettazioni e lavori e relativi servizi;
- legge 100/90, art. 4, legge 317/91, art.14 e legge 19/91, art. 2, comma 7, investimenti in società o imprese all'estero:
  - contributi alle imprese italiane a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese

all'estero partecipate dalla SIMEST (legge 100/90),  
in paesi non appartenenti all'Unione Europea;

- contributi alle imprese localizzate nel Triveneto a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero in paesi dell'Europa Centrale e Orientale partecipate dalla FINEST (legge 19/91).
- contributi alle piccole e medie imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero (legge 317/91).

=====

**A. L'intervento finanziario nelle operazioni di credito all'esportazione (D. Lgs. 143/98, Capo II).**

**1. I programmi di interventi finanziario**

**1.1. Elementi generali**

L'intervento di supporto pubblico all'esportazione riguarda, come detto, i settori produttivi per i quali il livello di concorrenzialità sui mercati internazionali è fortemente influenzato dall'intervento delle ECA ed è finalizzato ad assicurare dilazioni di pagamento a condizioni sostanzialmente simili a quelle offerte dai concorrenti esteri.

L'intervento è andato assumendo nel tempo connotazioni differenti soprattutto a seguito della definizione a livello internazionale (in particolare in ambito OCSE) di accordi volti ad assicurare parità di condizioni concorrenziali tra gli operatori dei vari paesi, eliminando, o quantomeno riducendo, gli elementi di distorsione insiti nei singoli "sistemi paese" di sostegno pubblico.

Il "sistema Italia" di sostegno pubblico ai settori produttivi di beni d'investimento (impianti, macchinari, lavori e servizi) prevede due "programmi" di intervento:

quello della copertura assicurativa (SACE) e quello, più specificamente finanziario, del contributo in conto interessi (SIMEST).

Per quanto riguarda quest'ultimo, in linea con le principali disposizioni del Consensus, sono al momento agevolabili le esportazioni di forniture di macchinari e impianti, studi, progettazioni lavori e servizi, mentre sono esclusi i beni di consumo, i beni di consumo durevoli, i semilavorati o beni intermedi non destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento, nella misura massima dell'85% del valore della fornitura.

L'agevolazione consiste nel concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti relativi a esportazioni a pagamento differito sia che si tratti di *credito acquirente* (il credito è concesso da un intermediario finanziario all'acquirente o committente estero o ad un altro intermediario finanziario estero allo scopo di finanziare i pagamenti che l'acquirente estero deve all'esportatore italiano), che di *credito fornitore* (crediti derivanti da dilazioni di pagamento concesse all'acquirente o committente estero direttamente dall'esportatore italiano).

Allo stato attuale, pur utilizzando schemi differenziati, sia il "programma" di credito fornitore

che quello di credito acquirente sono finalizzati alla stabilizzazione dei tassi di interesse.

L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo in conto interessi, a carico del "Fondo", pari alla differenza fra il tasso di interesse di mercato (ritenuto congruo da SIMEST), di norma variabile, applicato dalle banche finanziatrici ed il tasso fisso a carico del debitore, che comunque non può essere inferiore ai tassi minimi di riferimento stabiliti per le singole valute in ambito OCSE (noti come tassi fissi CIRR - Commercial Interest Reference Rate)<sup>3</sup>. Poiché questi ultimi sono ormai fissati sulla base dei tassi medi di mercato, il vero beneficio consiste nel fatto che il "sistema" consente all'operatore italiano di offrire al committente estero un tasso fisso, così come è nella prassi internazionale, ponendo a carico dello Stato il rischio di oscillazione dei tassi stessi.

Il programma di credito acquirente (triangolari e prestiti) prevede l'intervento di stabilizzazione del tasso su finanziamenti sindacati, normalmente di rilevante importo (oltre 10 milioni di dollari americani) e durata media eccedente i 7 anni. In tali operazioni le

---

<sup>3</sup> I CIRR (Commercial Interest Reference Rates) sono i tassi di interesse minimi, di norma fissi, applicati a carico dell'importatore/committente. Sono individuati sommando 100 punti base al rendimento dei titoli di Stato (con scadenze analoghe al credito export) e sono aggiornati su base mensile per ciascuna valuta dei paesi OCSE.

banche concedono, all'acquirente estero, finanziamenti al tasso fisso CIRR contro raccolta a breve a tasso variabile. L'intervento di SIMEST copre il rischio di variazione sfavorevole: costo della raccolta a breve superiore al tasso CIRR; nel caso contrario la banca è tenuta a versare alla SIMEST la differenza per il periodo di interesse di riferimento. Le caratteristiche di rischio di queste operazioni presuppongono generalmente l'intervento assicurativo della SACE.

Il programma di credito fornitore ha, inoltre, lo scopo di consentire all'esportatore di utilizzare uno strumento finanziario, lo sconto pro soluto/"forfaiting", che, attraverso la cessione senza ricorso dei titoli rilasciati dal debitore estero, gli consente di coprire i rischi del credito ad un costo paragonabile a quello associato all'utilizzo dei prodotti tipici delle altre ECA (polizze assicurative, garanzie, finanziamenti diretti). Dal 1980 il programma costituisce la principale fonte di finanziamento per esportazioni di macchinari o piccoli impianti, d'importo contenuto entro US\$ 0,5-10 milioni e dilazione di pagamento di 5 anni, condotte in particolare da medie imprese.

**1.2. Le innovazioni nei programmi di intervento finanziario introdotte nel 2000.**

Per quanto riguarda la struttura dei programmi, l'entrata in vigore il 3 agosto 2000 del decreto/regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, n. 199 del 21.4.2000, ha consentito di dare attuazione operativa alla ridefinizione dei criteri d'intervento prevista nel D. Lgs. 143/98 e delineata dalle citate deliberazioni CIPE del 1999.

Tali delibere inoltre, hanno adeguato i contenuti dei programmi agevolativi al mutato quadro di riferimento dell'attività degli esportatori, in particolare alla fondamentale innovazione rappresentata, in sede OCSE, dall'entrata in vigore (aprile 1999) del "Knaepen Package", accordo che impegna i paesi partecipanti ad applicare tassi minimi per i premi assicurativi da corrispondere alle agenzie per la copertura dei rischi del credito.

A seguito dell'introduzione di tale vincolo, il programma di intervento di credito fornitore/forfaiting - che ha una valenza liberatoria al 100% nei confronti dell'esportatore senza richiedere la copertura assicurativa ed il pagamento del relativo premio - può

essere considerato in linea con le direttive OCSE solo qualora sia posta a carico dell'esportatore una quota del costo dello smobilizzo equivalente al parametro minimo stabilito dall'OCSE per la categoria di rischio nella quale è collocato il paese del debitore.

Le innovazioni più significative introdotte dal nuovo regolamento e dalla conseguente circolare operativa della SIMEST, oltre a questa misura, con la quale è data attuazione ad impegni assunti a livello internazionale, comprendono, tra l'altro:

- aumento dal 2% al 4%-5% della quota di margine a carico dell'agevolazione nelle operazioni di sconto pro soluto;
- estensione dell'agevolazione agli sconti effettuati da banche operanti sul territorio nazionale;
- estensione dell'agevolabilità degli smobilizzi a crediti documentari irrevocabili, lettere di credito "stand-by", lettere di garanzia irrevocabili, operazioni di leasing operativo;
- estensione, nei limiti del 5%, dell'agevolabilità delle voci di costo della fornitura relative a compensi di agenzia e a operazioni di controacquisto di merci condotte parallelamente al contratto di esportazione;
- previsione della possibilità di allineare le modalità d'intervento della SIMEST a quelle di altre agenzie,

nel caso di operazioni condotte congiuntamente in base ad accordi bilaterali.

### **1.3. Il coordinamento e la collaborazione internazionale nel settore**

Quest'ultimo dispositivo ha consentito alla SIMEST di negoziare e stipulare un accordo di collaborazione con l'ECGD britannica (noto come "one stop shop") per la conduzione congiunta di interventi di stabilizzazione che, razionalizzando le procedure, permette di assistere più efficacemente i programmi "multisourcing", che vedono l'acquisizione di beni d'investimento originati da fornitori di paesi diversi. Una prima applicazione dell'accordo è prevista per la conduzione dell'intervento per il finanziamento del gasdotto Russia-Turchia, operazione di notevole rilievo a cui si fa riferimento in altra parte della relazione.

Queste misure, oltre ad adeguare il potenziale di copertura, da parte del programma, dei costi di mercato eccedenti la quota a carico dell'esportatore, conferiscono una maggiore flessibilità agli strumenti.

#### **1.4. L'evoluzione della disciplina internazionale nel settore**

Anche nel 2000 è proseguita l'attività di consultazione e negoziazione in sede internazionale che ha riguardato in particolare: l'agricoltura, l'ambiente, la corruzione<sup>4</sup>, i Paesi fortemente indebitati (HIPC) ed infine i rapporti con l'OMC.

Tale attività vede un costante impegno della SIMEST nelle negoziazioni settoriali nell'ambito della delegazione governativa italiana. Particolare attenzione è dedicata:

- alle iniziative in sede UE volte ad indirizzare, in modo positivo per il sistema nazionale, la riformulazione delle condizioni d'intervento legate all'utilizzo del tasso CIRR;
- l'apertura di un nuovo fronte negoziale a seguito della richiesta di agenzie di paesi emergenti (non OCSE) di operare sul mercato con finanziamenti diretti, non solo a tassi fissi (CIRR), ma anche a tassi variabili più competitivi ed a condizioni che indurrebbero squilibri concorrenziali nei confronti

---

<sup>4</sup> L'Italia ha ratificato la Convenzione OCSE sulla corruzione dei pubblici ufficiali nelle transazioni economiche internazionali con la legge n. 300 del 29 settembre 2000. Tale norma sostanzialmente equipara il reato di corruzione dei funzionari pubblici stranieri a quello dei pubblici ufficiali italiani.

dei programmi delle agenzie OCSE. In questo settore, le delegazioni italiana e britannica, si sono fatte promotrici in sede UE di un'iniziativa di analisi di mercato, volta a porre le basi per una soluzione che protegga la concorrenzialità dei programmi nazionali.

## **2. Analisi dell'attività di intervento finanziario nel 2000**

### **2.1. Elementi generali**

Per quanto riguarda i volumi trattati, l'anno 2000 ha registrato un totale di 121 operazioni accolte, per un credito capitale dilazionato (c.c.d.) di 7.726,8 miliardi di lire, oltre ad aumenti per 27,6 miliardi di lire relativi ad operazioni accolte in anni precedenti. Ad esso corrisponde, in termini di importo, un aumento del 64,5% nei confronti dell'anno precedente. L'eccezionalità del dato, se messo a confronto con quello relativo al corrispondente incremento annuale del totale dell'export italiano (+9,1%), si spiega in buona parte con l'immissione nel portafoglio di stabilizzazione di un'operazione di dimensioni eccezionali. Si tratta del finanziamento di 2.219 miliardi di lire relativo al

progetto Gazprom - "Blue Stream" per la realizzazione del gasdotto dalla Russia alla Turchia, che vede massicciamente impegnati fornitori italiani.

Si può osservare, tuttavia, che anche escludendo dal totale l'operazione Gazprom, si registra comunque un incremento positivo del 17%.

Tra i fattori che hanno contribuito in modo determinante al positivo andamento dell'attività è opportuno ricordare:

1. la positiva ripresa degli investimenti, in varia misura rilevata nei paesi emergenti, tradizionale bacino di assorbimento dei beni capitali di origine OCSE; nonché
2. condizioni favorevoli alla competitività del tasso fisso CIRR quale prodotto finanziario.


Per quanto riguarda il primo punto, il clima politico ed economico nell'area dell'Estremo Oriente (con l'eccezione dell'Indonesia) ha mostrato una continua ripresa dalla crisi del 1997-98. I tempi di recupero variano tuttora all'interno della regione e dipendono dalla dimensione e rapidità del processo di ristrutturazione delle economie e dei comparti finanziari di ciascun paese.

I continui aumenti del prezzo del greggio hanno rinvigorito le prospettive d'investimento nell'Area Mediorientale, che in entrambi i programmi SIMEST sui

crediti all'esportazione contribuisce con percentuali intorno al 15% (cfr. Fig.1).

Nell'Europa Orientale il conflitto dei Balcani, che si è ripercosso negativamente sulle economie più fragili, quali la Romania, è stato meglio assorbito dai paesi in più avanzato stato di riconversione, quali la Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia.

**FIG.1 - CREDITO AGEVOLATO ALL'ESPORTAZIONE  
AMMONTARE DEL CCD ACCOLTO NEL 2000 PER AREE  
GEOGRAFICHE**



Nonostante una moderata stabilizzazione dei mercati, l'anno 2000 ha visto il permanere di considerevoli differenziazioni tra lo stato delle economie latino americane e, con l'eccezione di Cile e Messico, la carta

brasiliiana ed argentina permane la più costosa da smobilizzare.

Per quanto riguarda il secondo punto, le modalità di costruzione del CIRR prevedono l'applicazione di un margine dell'1% al costo dei fondi a tasso fisso rilevato con riferimento al rendimento delle emissioni obbligazionarie governative a medio termine (T-Bonds). La situazione del mercato sembra assicurare al CIRR una posizione abbastanza favorevole, tale da porlo positivamente tra le possibili opzioni a disposizione del committente per le sue strategie di indebitamento.

## **2.2. Programma di intervento: credito fornitore**


Nel dettaglio dei programmi, nell'ambito del *credito fornitore* nel corso del 2000 sono state accolte dal Comitato Agevolazioni, operazioni per un credito capitale dilazionato (c.c.d.) di 3.557,9 miliardi di lire (oltre ad aumenti relativi ad operazioni già ammesse all'agevolazione per 27,6 miliardi), con un incremento complessivo del 3% rispetto all'anno precedente (3.450 miliardi di lire).

Tale risultato è stato raggiunto con il concorso di un numero maggiore di operazioni (94 contro le 76 del 1999), indicando che l'utilizzo del programma

ha interessato un maggior numero di iniziative di dimensioni medio-piccole, così come nella sua vocazione.


In termini di distribuzione geografica (cfr. Fig. 2), l'apporto dell'America Latina e dell'Africa/Medio Oriente si è confermato determinante per il programma, con tre paesi - Sud Africa, Messico e Israele - che coprono il 44% dell'importo totale.

**FIG. 2 - CREDITO AGEVOLATO ALL'ESPORTAZIONE - SMOBILIZZI  
AMMONTARE DEL CCD ACCOLTO NEL 2000 PER AREE GEOGRAFICHE**



In ambito europeo si segnala il permanere di una consistente operatività (17,9%), connessa essenzialmente all'esportazione di semilavorati per i quali sono state colte "finestre di opportunità" nell'andamento dei tassi d'interesse.


**FIG. 3 - CREDITO AGEVOLATO ALL'ESPORTAZIONE - SMOBILIZZI  
NUMERO OPERAZIONI ACCOLTE NEL 2000 PER SETTORI PRODUTTIVI**



I settori di appartenenza delle imprese esportatrici (cfr. Fig. 3) confermano che il programma dello sconto pro soluto è stato utilizzato principalmente per il finanziamento delle esportazioni di macchinari, dove l'industria italiana detiene importanti "nicchie" di mercato, sostenute dall'avanzata tecnologia (fra di esse i macchinari per l'industria della ceramica, tessile e pellame, per la lavorazione del legno, dei metalli e della carta); rilevante è altresì l'apporto dei veicoli industriali.

Il permanere di una elevata dimensione media delle operazioni accolte (37,8 miliardi) conferma il ruolo determinante, quale collettore di attività, delle società di "trading", che provvedono a concentrare un numero crescente di forniture (anche di piccolo importo) in una singola operazione commerciale e finanziaria. Analogamente è confermata la massiccia concentrazione (cfr. Fig. 4) nell'Italia settentrionale,

**FIG. 4 - CREDITO AGEVOLATO ALL'ESPORTAZIONE - SMOBILIZZI  
CCD ACCOLTO NEL 2000 PER REGIONE DELL'ESPORTATORE  
(miliardi di lire)**



con il 95% ca. del totale, dell'attività assistita dal programma.

### **2.3. Programma di intervento: credito acquirente**


Per quanto riguarda il programma del *credito acquirente*, dedicato al finanziamento delle operazioni di grandi dimensioni, nel 2000 si è registrato un notevole aumento in termini di importi ammessi all'intervento: il c.c.d. è aumentato da 1.248,1 a 4.168,9 miliardi di lire, rispetto all'anno precedente.

Anche eliminando l'effetto dell'immissione dell'operazione "Blue Stream", l'incremento è pari al 56% ca. Ciò è imputabile al già citato, generale miglioramento delle economie dei paesi emergenti, nonché alla crescita dell'attività di copertura della SACE, che permane essenziale per operazioni con un orizzonte di esposizione ai rischi del credito spesso eccedente i 10 anni.

Considerando ancora una volta separatamente l'operazione "Blue Stream", il Medio Oriente e l'Africa (essenzialmente Iran e Sud Africa) hanno espresso i volumi più significativi (cfr. Fig. 5). La ripartizione per settori produttivi conferma la prevalenza di impianti e infrastrutture per il settore energetico, telecomunicazioni ed aeromobili.

**FIG. 5 - CREDITO AGEVOLATO ALL'ESPORTAZIONE - FINANZIAMENTI  
CCD ACCOLTO NEL 2000 PER AREE GEOGRAFICHE**

(miliardi di lire)

**2.4. Dati storici**

Per una visione d'insieme dell'evoluzione del supporto al credito all'esportazione si riportano, nella Tav. 1, i dati relativi agli ultimi 6 anni di attività, con riferimento ad entrambi i programmi.

**TAV. 1 - CREDITO AGEVOLATO ALL'ESPORTAZIONE**

Anni	Operazioni accolte (numero)	Credito capitale dilazionato (miliardi di lire)
1995	987	13.109
1996	146	1.357
1997	318	6.549
1998	151	4.337
1999	110	4.698
2000	121	7.727

I valori evidenziano un'espansione rispetto ai volumi trattati dopo la riapertura degli interventi (1997). La situazione delineata dai risultati del 1995 non è comparabile a quella attuale, in quanto ingloba tipologie di operazioni, come quelle derivanti da esportazioni di beni di consumo durevole, non più ammissibili all'intervento, o per le quali l'efficacia dell'intervento è limitata dal mancato adeguamento degli accordi internazionali (v. accordo navi) alle mutate condizioni di mercato.

=====

**B. L'intervento finanziario nelle operazioni di investimenti in società o imprese all'estero (legge 100/90, art. 4, e legge 19/91, art. 2, comma 7)**

**1. Il programma di intervento finanziario**

**1.1. Elementi generali**

Relativamente alle operazioni ai sensi dell'art. 4 della legge 100/90, l'attività riguarda la concessione di contributi agli interessi alle imprese italiane a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero, partecipate dalla SIMEST, in paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Analoga agevolazione è prevista per gli investimenti in imprese all'estero partecipate dalla FINEST, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 19/91, relativamente alle aziende localizzate nel Triveneto a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero in paesi dell'Europa Centrale e Orientale.

### **1.2. Le innovazioni nel programma di intervento finanziario introdotte nel 2000**

Per quanto riguarda le condizioni dell'intervento agevolativo, l'emanazione del decreto/regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, n. 113 dell'1.3.2000, entrato in vigore il 25.5.2000, ha dato concreta attuazione alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 143/98, relative alle condizioni del programma agevolativo degli investimenti italiani all'estero ai sensi dell'art. 4 della legge 100/90. Tali condizioni si applicano anche alle operazioni ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 19/91.

Le innovazioni più significative introdotte dal nuovo decreto e dalla conseguente circolare operativa SIMEST riguardano:

- *finanziamenti agevolabili*: possono essere accordati da qualsiasi banca (in precedenza i finanziamenti erano concessi soltanto dal Mediocredito Centrale);
- *contributi agli interessi*: sono corrisposti direttamente alle imprese - nella misura del 50% del tasso di riferimento - a fronte di finanziamenti concessi a condizioni di mercato, relativi alla quota

di partecipazione al capitale in società all'estero (in precedenza i contributi erano erogati al Mediocredito Centrale per i finanziamenti da questo concessi a tasso agevolato, in altre parole i finanziamenti nascevano a condizioni agevolate);

- *tipologia degli investimenti agevolabili*: acquisizione di quote in società o imprese all'estero - non necessariamente a capitale misto - non ancora costituite o già costituite in paesi non appartenenti all'Unione Europea (in precedenza l'agevolazione era limitata alla partecipazione in imprese a capitale misto);
- *percentuale agevolabile*: è stata elevata al 90% della quota di partecipazione dell'impresa italiana, limitando tuttavia l'applicazione di tale percentuale ad una partecipazione fino al 51% del capitale dell'impresa estera (in precedenza era pari al 70% della partecipazione);
- *limiti di importo*: è fissato un limite massimo per anno di finanziamenti ammissibili all'agevolazione pari a 75 miliardi per impresa ed a 150 miliardi per gruppo economico (in precedenza tali limiti andavano da un minimo di 5 miliardi per piccola/media impresa per

iniziativa ad un massimo di 60 miliardi per gruppo economico di grandi imprese).

## **2. Analisi dell'attività di intervento finanziario nel 2000**

Per quanto riguarda il volume dei finanziamenti ammessi all'agevolazione, il 2000 è stato un anno di forte espansione con 59 operazioni accolte (di cui 4 relative alla legge 19/91), per un importo complessivo di 419,5 miliardi di lire. Ad esso corrisponde un aumento, rispetto all'anno precedente, del 96,7% in termini di numero di operazioni e del 141,4% in termini di importo agevolato.

Tale crescita eccezionale è stata essenzialmente determinata dall'emanazione del decreto applicativo, che, come detto sopra, ha introdotto importanti e, nel complesso, più favorevoli modifiche alla precedente normativa.

Come evidenziato dalla diminuzione di attività rispetto all'anno precedente registrata nel corso del 1999 (cfr. Tav. 1), molte imprese hanno infatti preferito attendere l'emanazione del suddetto decreto, per poter usufruire delle novità ivi contenute, in particolare per quanto riguarda la possibilità di investimenti in società

non necessariamente a capitale misto e la facoltà di scelta della banca finanziatrice.


**TAV. 1 - CREDITO AGEVOLATO PER INVESTIMENTI  
IN IMPRESE ALL'ESTERO**

<b>Anni</b>	<b>Operazioni accolte (numero)</b>	<b>Credito Agevolato (miliardi di lire)</b>
1995	34	148,7
1996	45	106,4
1997	33	113,0
1998	42	222,3
1999	30	173,6
2000	59	419,5

Significativo è stato l'aumento del numero di iniziative ammesse all'agevolazione riguardanti le piccole e medie imprese (39), che è stato quasi il doppio di quello delle iniziative poste in essere da grandi imprese (20); in termini di importo, tuttavia, queste ultime costituiscono l'87% del totale del credito agevolato.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica (cfr. Fig. 1), l'area maggiormente interessata riguarda l'Europa Centro Orientale sia come numero di operazioni

aumento dell'importo rispetto al 1999 (+24%), mentre il peso delle iniziative relative all'America Latina (37%) e al Nord America (5%) è rimasto pressoché pari a quello riscontrato nello scorso anno (36% e 4% rispettivamente).




Una forte contrazione si è invece registrata per l'area del Mediterraneo e Medio Oriente, con un'incidenza dell'1% sul totale dei crediti agevolati nel 2000 rispetto al 36% dell'anno precedente.

Per quanto riguarda i settori produttivi che utilizzano questo programma di intervento agevolativo pubblico (cfr. Fig. 2) è da segnalare il forte incremento registrato nei settori elettromeccanico e tessile, già

settori di punta negli investimenti all'estero, ma anche la forte crescita di quello dell'edilizia e del settore agroalimentare, sia come numero che come importo delle iniziative.

**FIG. 2 - AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI IN IMPRESE ESTERE  
CREDITO AGEVOLATO NEL 2000 PER SETTORI PRODUTTIVI  
((millardi di lire)**



**Capitolo III****Gestione del Fondo Rotativo ex art.2, legge 394/1981****1. Descrizione introduttiva dell'ambito di operatività del "Fondo 394/81"**

Il Fondo, destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato, è a carattere rotativo e viene alimentato dai rientri a fronte dei finanziamenti erogati e da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato.

I finanziamenti sono concessi secondo le finalità previste dalla seguente normativa:

- legge 394/81, art. 2, penetrazione commerciale

Concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese italiane a fronte di programmi di penetrazione commerciale in paesi non appartenenti all'Unione Europea.

- legge 304/90, art. 3, gare internazionali

Concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese italiane a fronte di spese per la partecipazione a gare internazionali in paesi non appartenenti all'Unione Europea.

- decreto legislativo 143/98, art. 22, comma 5, studi di prefattibilità e fattibilità e programmi di assistenza tecnica

Concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese italiane a fronte di spese relative a studi di prefattibilità e fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse nonché delle spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero in paesi non appartenenti all'Unione Europea.

=====

**A. L'intervento finanziario nei programmi di penetrazione commerciale (L. 394/81, art. 2)**

**1. I programmi di intervento finanziario**

**1.1. Elementi generali**

La legge 394/81 disciplina i finanziamenti agevolati concessi ad imprese esportatrici per il parziale finanziamento di programmi di penetrazione commerciale, finalizzati alla costituzione di insediamenti durevoli in paesi extra UE.

L'intervento consiste, in particolare, nell'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato (pari

al 40% del tasso di riferimento export) a valere sul Fondo a carattere rotativo, istituito dalla stessa legge.

Ciascuna iniziativa deve essere finalizzata alla costituzione nei mercati di sbocco di insediamenti durevoli che possono essere gestiti direttamente dall'impresa italiana, oppure tramite una società di trading locale.

### **1.2. Le innovazioni del programma di intervento finanziario introdotte nel 2000:**

- **I finanziamenti a tasso agevolato**

Per quanto riguarda l'evoluzione normativa relativa a tale intervento agevolativo, nel 2000 è diventato operativo il decreto/regolamento del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 467 del 22.9.1999, entrato in vigore il 29.12.1999. Il nuovo decreto, attuativo della legge 394/81, ha sostituito il precedente decreto ministeriale del 1987, nonché la circolare del Ministero del commercio con l'estero del 1992.

Le innovazioni più significative introdotte dal nuovo decreto riguardano in particolare:

- l'attribuzione alla SIMEST dell'intera gestione degli interventi agevolativi, riservando al Ministero del commercio con l'estero un'attività di controllo, nonché la possibilità di fornire informazioni (avvalendosi a

---

**XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

tal fine anche degli uffici ICE), sulla coerenza promozionale e commerciale dei programmi ed eventualmente delle relative variazioni;

- la previsione per i consorzi, società consortili o raggruppamenti di PMI che gestiscono direttamente il programma di ottenere un finanziamento fino a 6 miliardi di lire, anziché fino a 4 miliardi;
- l'esclusione dell'ipoteca tra le garanzie ammesse a copertura dei finanziamenti;
- la previsione che le fidejussioni bancarie e assicurative, nonché le garanzie Confidi siano considerate perfettamente equivalenti (al riguardo, già in precedenza, nel corso del 1999, il testo di fideiussione era stato semplificato, in modo tale da poterne allargare l'effettivo rilascio anche da parte delle compagnie assicuratrici e, inoltre, con riferimento a queste ultime, il Comitato Agevolazioni aveva autorizzato l'eliminazione della preventiva valutazione delle stesse, purché iscritte nello specifico elenco predisposto dall'ISVAP).

Inoltre, in considerazione della sensibile riduzione del livello dei tassi di interesse di mercato (in certi casi al di sotto dei tassi agevolati applicati a vecchie operazioni), con il decreto ministeriale 31.3.2000 è divenuta operativa la delibera CIPE del 6.8.1999 la quale prevedeva la possibilità di riduzione dei tassi agevolati

applicati ai contratti di finanziamento già stipulati ai sensi sia della legge 394/81 che della legge 304/90 (gare internazionali - vedi oltre).

In particolare, il decreto ha disposto - come intervento straordinario "una tantum" - che ai finanziamenti accordati ai sensi delle due leggi sopra indicate, che alla data dell'entrata in vigore del decreto stesso (14.11.2000) risultavano ancora in fase di erogazione, preammortamento, ammortamento o rimborso, ed ai quali erano applicati tassi agevolati superiori di almeno un punto percentuale ai tassi agevolati vigenti alla data del 2.11.1999, si applicano i tassi agevolati in vigore a detta data, maggiorati di un punto percentuale (2,82%). Tale provvedimento ha coinvolto in totale 61 imprese.

- **La garanzia integrativa e sussidiaria**

Nel corso del 2000, inoltre, il Comitato Agevolazioni ha introdotto ulteriori miglioramenti alle modalità di utilizzo della garanzia integrativa e sussidiaria - GIS - di cui all'art. 11, comma 4, della legge 41/86, già oggetto di approfondita revisione relativamente ai criteri valutativi di ammissibilità nel corso del 1999. Le innovazioni introdotte riguardano in particolare la procedura di attivazione e di riduzione della GIS, nelle fasi di erogazione e rimborso del finanziamento agevolato.

Più in dettaglio, mentre la procedura di utilizzo della GIS prevedeva che, in fase di erogazione, essa si attivasse per ultima, vale a dire solo dopo aver erogato per intero la quota di finanziamento assistita da altre garanzie, con la nuova procedura è stato invece ammesso l'utilizzo della GIS pro-quota con le altre garanzie fideiussorie previste dalla normativa (fideiussione bancaria / assicurativa / Confidi).

Di conseguenza, anche in fase di rimborso è stata prevista la riduzione della GIS in relazione ad ogni rimborso del finanziamento in linea capitale, nella medesima misura pro-quota di acquisizione, mentre in precedenza era previsto che la GIS si riducesse per prima, procedendo alla riduzione delle altre garanzie solo dopo aver completato il rimborso della quota di finanziamento assistita dalla GIS.

L'importo relativo agli impegni per GIS al 31.12.2000 risulta pari a 29,7 miliardi di lire circa ed è significativo segnalare che a quella data non risultano rate insolute riguardanti operazioni coperte da tale garanzia.

### **1.3. Sviluppo della collaborazione con altri soggetti e apertura sportelli regionali**

Nel corso del 2000, sono state stipulate nuove convenzioni con alcuni Confidi (in aggiunta a quelle precedentemente stipulate con la Federfidi Lombarda, con l'Unionfidi Piemonte e con il Congafi di Pordenone) per

---

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

il rilascio di garanzie parziali a copertura dei finanziamenti; in particolare, i nuovi Confidi associati sono i seguenti:

- Confidi Vicenza - Vicenza
- Fidialtitalia - Busto Arsizio (Varese)
- Interconfidi Nordest - Padova
- Unionfidi Treviso - Treviso.

Inoltre, si segnala che il 26.7.2000 è stata firmata una convenzione tra SIMEST e Artigiancassa, in applicazione della delibera del CIPE del 21.12.1999, che stabilisce, secondo criteri improntati alla massima semplificazione, le modalità di presentazione e pre-istruttoria delle richieste di agevolazione da parte delle imprese artigiane.

Sempre nella seconda metà del 2000, è stato varato un nuovo programma d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero relativo alla promozione e facilitazione dell'accesso delle imprese agli strumenti agevolativi e di sostegno per le attività all'estero, tramite la rete del sistema bancario italiano. Questo programma contribuirà a diffondere l'attività di SIMEST in modo estremamente capillare, cercando di formare un certo numero di funzionari bancari, allo scopo di metterli in grado di fornire alle imprese, direttamente sul posto, un adeguato supporto per la presentazione delle domande di finanziamento; è prevista, inoltre, l'organizzazione di Forum con le banche e le imprese loro

clienti maggiormente interessate a progetti di internazionalizzazione.

Anche la creazione di appositi sportelli export a livello regionale, che si andranno ad aggiungere a quello dell'Emilia Romagna, già pienamente operativo, contribuirà a diffondere sempre più gli strumenti gestiti dalla SIMEST.

#### **1.4. Attività di controllo**

Un ulteriore argomento che sembra opportuno evidenziare, è costituito dai risultati dei controlli in loco che, ai sensi del decreto 467/99, il Ministero del commercio con l'estero effettua periodicamente nelle aree geografiche di maggior concentrazione dei programmi di penetrazione commerciale. Nel corso del 2000, sono stati effettuati i seguenti controlli:

- marzo 2000 - USA - n. 15 aziende visitate - riscontrate problematiche particolari per n. 3 aziende (20%);
- luglio 2000 - Europa Centro-Orientale - n. 17 aziende visitate - riscontrate problematiche particolari per n. 6 aziende (35%);
- dicembre 2000 - America Latina e Caraibi - n. 14 aziende visitate - riscontrate problematiche particolari per n. 3 aziende (20%).

Al riguardo, si vuole evidenziare che le visite effettuate nel corso dell'anno 2000, relative a programmi

autorizzati nel corso del 1998 e 1999 - mirate, oltre che a verificare l'effettivo stato di avanzamento dei programmi, anche a percepire in modo più approfondito e diretto le problematiche che le imprese incontrano nei mercati di destinazione - hanno avuto un riscontro in linea di massima positivo (media 26%).

Si registra quindi un affinamento della qualità dei programmi finanziati, che è senz'altro ascrivibile anche alle semplificazioni introdotte nella procedura, ad una migliore modulistica e ad una più precisa definizione delle spese inseribili nei programmi di penetrazione commerciale.

## **2. Analisi dell'attività di intervento finanziario nel 2000**

### **2.1. Elementi generali**

Passando ora ad esaminare l'andamento delle operazioni accolte nel periodo 1995 - 2000, riportato nella Tav. 1, si evidenzia che nel corso dell'ultimo anno sono state accolte dal Comitato Agevolazioni 143 operazioni per 325,6 miliardi di lire circa, mentre le operazioni non accolte o archiviate - in quanto mancanti di dati sufficienti per poterle sottoporre al Comitato - sono state 24.

**TAV. 1 - FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER PROGRAMMI  
DI PENETRAZIONE COMMERCIALE**

<b>Anni</b>	<b>Operazioni accolte (numero)</b>	<b>Importo Finanziamenti Agevolati (miliardi di lire)</b>
1995	124	237,0
1996	105	191,9
1997	126	223,0
1998	159	273,6
1999	111	224,1
2000	143	325,6

Da un punto di vista quantitativo, l'anno 2000 è stato caratterizzato da risultati altamente positivi, che hanno consentito non solo di assorbire completamente la flessione dell'anno precedente (111 operazioni accolte), ma anche di riattestarsi sui risultati per certi versi eccezionali del 1998. Rispetto al 1999, le operazioni accolte sono aumentate del 28,8% in termini di numero e del 45,5% in termini di valore.

Un dato interessante riguarda inoltre le operazioni revocate nel corso del 2000, relative ad operazioni accolte nello stesso anno, che sono state 12 (di cui 7 prima della stipula del contratto di finanziamento e 5 successivamente), con un'incidenza dell'8,4% sul totale dei finanziamenti concessi. Questo dato, paragonato con

quello degli anni precedenti (27,7% nel 1997, 32,7% nel 1998 e 12,5% nel 1999), evidenzia una significativa contrazione delle revoche, che dimostra la qualità migliore dei programmi approvati in epoca più recente.

Si segnala che, le motivazioni che hanno portato alla revoca, hanno riguardato, nella fase di pre-stipula, problematiche inerenti alla realizzazione del programma e alla gestione aziendale; nella fase post-stipula, la motivazione esclusiva è stata il mancato reperimento delle garanzie da fornire a fronte del finanziamento agevolato. Da questo dato si evince l'importanza che la tematica delle garanzie riveste nell'ambito degli strumenti agevolativi in discorso (legge 394/81 e altri strumenti esposti nelle pagine successive).

Al riguardo, con le innovazioni introdotte nel corso del 2000 in tema di garanzie e con l'ampliamento del numero di Confidi convenzionati, è possibile ritenere che le revoche dovute alla difficoltà che alcune imprese beneficiarie incontrano nel reperire idonee garanzie, possano diminuire in futuro.

Tornando ora al risultato più che positivo registrato nel 2000, è opportuno sottolineare come la crescita si sia verificata nonostante che il contenuto agevolativo dei finanziamenti in questione sia stato progressivamente eroso negli ultimi anni per effetto della costante riduzione dei tassi d'interesse di mercato, ciò dimostra la crescente propensione all'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Ha inoltre contribuito allo sviluppo dell'attività nel 2000 lo sforzo particolare del Comitato Agevolazioni, coadiuvato dalla SIMEST, per migliorare ulteriormente alcuni aspetti gestionali (nuova modulistica, maggiore accesso alla GIS, nuove convenzioni con Confidi regionali, etc).


## **2.2. Ripartizione in base a:**

- **aree geografiche di penetrazione commerciale**

Si forniscono di seguito alcune elaborazioni statistiche sulla ripartizione geografica dei programmi di penetrazione commerciale e sulla dimensione e localizzazione delle imprese che fanno ricorso a questo tipo di agevolazione.

La ripartizione per aree geografiche (cfr. Fig. 1) mette in luce come le aziende abbiano privilegiato, anche nel 2000, le aree che negli anni precedenti non sono state coinvolte da crisi, quali il Nord America e l'Europa Centro-Orientale, ivi comprese C.S.I. e Repubbliche baltiche.

**FIG. 1 - PROGRAMMI DI PENETRAZIONE COMMERCIALE - NUMERO FINANZIAMENTI CONCESSI NEL 2000 PER AREE GEOGRAFICHE**




In particolare gli Stati Uniti si attestano al primo posto come paese, con ben 51 domande di finanziamento accolte, rispetto alle 39 dell'anno precedente, seguiti dalla Romania (passata da 3 finanziamenti del 1999 a 13 nel 2000) che ha sostituito la Polonia come principale polo attrattivo dell'Europa Centro-Orientale.

- **localizzazione regionale delle imprese beneficiarie**

Per quanto riguarda la ripartizione regionale delle imprese italiane beneficiarie di finanziamenti ex lege 394/81, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto si confermano le prime tre regioni, così come era avvenuto nel 1999 (cfr. Fig. 2).

**FIG. 2 - PROGRAMMI DI PENETRAZIONE COMMERCIALE  
NUMERO FINANZIAMENTI CONCESSI NEL 2000  
PER REGIONE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA**




Persiste pertanto il sensibile divario tra Nord Italia e il Centro - Sud, quest'ultimo quasi totalmente assente. In termini percentuali, il Nord ha registrato il 73,5 % del totale delle operazioni accolte, il Centro il 21% e il Sud il 5,5%.

Nel 2000, pertanto, malgrado la SIMEST abbia intensificato la pubblicizzazione degli strumenti gestiti, si è riproposta, in termini anche più incisivi rispetto all'anno precedente, una netta predominanza delle imprese del Nord. Questo dato di fatto sarà

difficile da modificare, anche se l'azione mirata a diffondere gli strumenti agevolativi su tutto il territorio nazionale è proseguita con notevole impegno.

- **settori produttivi**

**FIG. 3 - PROGRAMMI DI PENETRAZIONE COMMERCIALE  
NUMERO DEI FINANZIAMENTI CONCESSI NEL 2000  
PER SETTORE DI ATTIVITA' DELL'IMPRESA BENEFICIARIA**



La ripartizione per settori produttivi (cfr. Fig. 3) conferma l'assoluta prevalenza delle imprese manifatturiere che operano nel settore "macchine industriali", seguito dall'abbigliamento, che rispetto al 1999 ha sostituito al secondo posto il settore degli alimentari e bevande.

- **dimensioni delle imprese beneficiarie**

Per quanto concerne infine le dimensioni delle imprese che effettuano programmi di penetrazione commerciale ricorrendo ai finanziamenti agevolati previsti dalla legge 394/81, si registra una netta prevalenza di PMI (80% nel 2000, rispetto al 71% del 1999). Da notare che i consorzi, sebbene godano di priorità ai sensi della normativa vigente e possano usufruire di finanziamenti più elevati delle singole imprese (6 miliardi di lire in luogo di 4), sono totalmente assenti.

=====

**B. L'intervento finanziario per la partecipazione a gare internazionali (legge 304/90, art. 3)**

**1. Il programma di intervento finanziario**

**1.1. Elementi generali**

La legge 304/90 disciplina i finanziamenti agevolati concessi ad imprese italiane per la partecipazione a gare internazionali in paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Questi finanziamenti sono concessi a valere sul medesimo Fondo rotativo utilizzato per i programmi di penetrazione commerciale, nel limite di 50 miliardi di lire, e presentano lo stesso tasso agevolato (pari al 40% del tasso di riferimento export).

**1.2. Le innovazioni nel programma di intervento finanziario introdotte nel 2000**

Per quanto riguarda l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, la storia è molto simile a quella descritta per la legge 394/81 (penetrazione commerciale). Nel corso del 2000, infatti, è diventato operativo il decreto/regolamento del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 441 del 22.9.1999, entrato in vigore il 14.12.1999. Tale

decreto, di attuazione della legge 304/90, ha sostituito il precedente decreto ministeriale del 1992 e la circolare del Ministero del commercio con l'estero dello stesso anno.

Rispetto alla precedente normativa, il nuovo decreto, in linea con quanto disposto dal D. Lgs. 143/98, ha attribuito alla SIMEST l'istruttoria e gestione degli interventi agevolativi in questione, riservando al Ministero del commercio con l'estero la possibilità di esprimere pareri sulla validità economico-commerciale della gara ed un'attività di controllo.

Inoltre, sono state introdotte alcune innovazioni, le più significative delle quali si riportano qui di seguito:

- la previsione di nuovi parametri, più ampi rispetto a quelli base, per determinare l'importo massimo finanziabile in caso di commesse per servizi di ingegneria e/o consulenza tecnico-economica (i parametri salgono al 5% per i primi 10 miliardi di valore della commessa e all'1% per l'eccedenza);
- l'ampliamento del campo di applicazione dello strumento anche alle gare riservate ad imprese italiane, purché indette in un paese non facente parte dell'Unione Europea;
- la possibilità di considerare gare internazionali, anche quelle indette da organismi comunitari in paesi extra UE;

- l'ampliamento delle garanzie concedibili, con l'introduzione del pegno su titoli e della fideiussione rilasciata da Confidi convenzionati con la SIMEST;
- la determinazione degli interessi di mora, ora calcolati al tasso legale vigente, maggiorato di cinque punti.

## **2. Analisi dell'attività di intervento finanziario nel 2000**

Tali nuove disposizioni normative, come peraltro era prevedibile, non hanno avuto l'effetto di invertire la tendenza negativa già registrata nel corso dell'ultimo biennio sul ricorso allo strumento da parte degli operatori.

Durante il 2000, infatti, l'attività in questione si è addirittura ridotta e in modo sensibile, facendo registrare, rispetto all'anno precedente, un -55,5% in termini di numero di operazioni accolte ed un -45,8% in termini di finanziamenti approvati.

La caduta di attività è da mettere in relazione, più che altro, con la netta riduzione dei tassi di interesse di mercato (ai quali è rapportato il tasso di interesse agevolato, corrispondente, come per la legge 394/81, al 40% del tasso di riferimento) registrata nel corso degli ultimi anni, che ha determinato a sua volta una riduzione drastica del contenuto di agevolazione di questi strumenti (senza peraltro poter escludere una minore

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

capacità delle imprese italiane di partecipare alle gare internazionali).

La serie storica delle operazioni accolte nel periodo 1995 - 2000 (cfr. Tav. 1), evidenzia il progressivo calo di interesse per le società dei finanziamenti agevolati legge 304/90.

**TAV. 1 - FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA PARTECIPAZIONE  
A GARE INTERNAZIONALI**

<b>Anni</b>	<b>Operazioni Accolte (numero)</b>	<b>Importo finanziamenti agevolati (miliardi di lire)</b>
1995	36	13,4
1996	30	10,9
1997	31	10,5
1998	18	7,6
1999	18	8,3
2000	8	4,5


Nel periodo considerato, infatti, sono costantemente diminuite, sia in numero che in valore, le operazioni accolte, con una caduta verticale in particolare nel corso dell'anno 2000.

Considerato il modesto ricorso allo strumento da parte degli operatori, elaborazioni statistiche sulla ripartizione geografica delle gare e sulla dimensione e

localizzazione delle imprese richiedenti non assumono un valore significativo.

Si riporta, comunque, qui di seguito (cfr. Fig. 1) la ripartizione per paesi delle operazioni accolte.

**FIG. 1 - GARE INTERNAZIONALI  
NUMERO FINANZIAMENTI CONCESSI NEL 2000 PER PAESI**



=====

**C. L'intervento finanziario per studi di prefattibilità e fattibilità e per programmi di assistenza tecnica (D. Lgs. 143/98, art. 22, comma 5)**

**1. Il programma di intervento finanziario**

**1.1. Elementi generali del nuovo strumento di intervento**

L'art. 22, comma 5 del decreto legislativo 143/98 ha istituito un nuovo strumento agevolativo che va ad aggiungersi ai due programmi di finanziamento agevolato riportati nelle pagine precedenti.

Tale articolo prevede che, nell'ambito dei finanziamenti ai sensi dell'art. 3 della legge 304/90, sono ammesse:

- a) le spese relative a studi di prefattibilità e fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, in cui il corrispettivo è costituito in tutto o in parte dal diritto di gestire l'opera;
- b) le spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero.

I finanziamenti in discorso sono concessi a valere sulla quota di disponibilità del Fondo 394/81 destinata alle operazioni ai sensi della legge 304/90 (gare internazionali), che attualmente è stabilita dalla stessa legge in 50 miliardi di lire.

**1.2. L'attività regolamentare emanata nel 2000**

La piena operatività si è avuta con l'emanazione del decreto/regolamento del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 136 del 23.3.2000, entrato in vigore il 10.6.2000.

Si evidenziano, qui di seguito, alcune caratteristiche peculiari di tali nuovi strumenti finanziari:

- sono ammesse con priorità le richieste delle PMI, comprese quelle agricole, loro consorzi o associazioni; sono, inoltre, ammesse con priorità le richieste delle imprese in possesso di certificazione di qualità del prodotto o dell'azienda;
- per gli studi di prefattibilità e di fattibilità sono ammissibili le spese sostenute nel periodo di sei mesi che decorre dalla data della delibera di concessione del finanziamento;
- per i programmi di assistenza tecnica, tale periodo è esteso ad un anno; l'esportazione o l'investimento in relazione ai quali si realizza il programma di assistenza tecnica non devono essere stati effettuati più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di finanziamento;
- per gli studi di prefattibilità e di fattibilità di cui alla lettera a), può essere finanziato al massimo il 50% delle spese inserite nel preventivo, per un

- importo comunque non superiore a 700 milioni di lire;  
l'erogazione è effettuata in un'unica soluzione;
- per gli studi di fattibilità di cui alla lettera b), può essere finanziato il 100% delle spese previste, con un tetto di 700 milioni di lire; l'erogazione è effettuata in un'unica soluzione;
  - per i programmi di assistenza tecnica di cui alla lettera b), può essere finanziato il 100% delle spese previste, con un tetto di 1 miliardo; l'erogazione avviene in due tranches, di cui la prima, pari al 70% del finanziamento concesso, si effettua sulla base del preventivo di spesa, mentre l'eventuale quota a saldo si eroga a seguito della presentazione del consuntivo;
  - il tasso agevolato è pari al 25% del tasso di riferimento export;
  - il rimborso è previsto in 3 anni più 6 mesi o 12 mesi di preammortamento a seconda che si tratti di studi di prefattibilità e fattibilità o di programmi di assistenza tecnica;
  - alle PMI, nonché ai loro consorzi o associazioni, come ulteriore agevolazione, è consentito di fornire garanzie per il 50% del finanziamento erogato, mentre le grandi imprese e i loro consorzi o associazioni devono fornire garanzie fino a copertura del 100%.

## **2. Analisi dell'attività di intervento finanziario nel 2000**


Considerate le caratteristiche degli strumenti in discorso e tenuto conto, altresì, del concomitante venir meno di analoghi interventi a livello comunitario, la nuova agevolazione ha riscosso unanimi giudizi positivi.

Il gradimento delle imprese è stato tale da riversare sulla SIMEST, nei primi 6 mesi di operatività, un numero di domande superiore alle previsioni, grazie anche alle citate condizioni particolarmente favorevoli.

Infatti, da fine giugno a tutto dicembre 2000 (con una concentrazione negli ultimi mesi dell'anno), sono pervenute 34 domande per 15,9 miliardi circa. Più in particolare, le richieste di finanziamento hanno riguardato 25 studi di fattibilità e 9 programmi di assistenza tecnica. Nel corso del 2000, il Comitato Agevolazioni ha accolto in totale 8 domande per 3,4 miliardi circa.

Considerando il limitato numero di finanziamenti concessi, elaborazioni statistiche sulla ripartizione geografica degli studi e dei programmi di assistenza tecnica, nonché sulla localizzazione delle imprese richiedenti e sui settori di attività non assumono un valore significativo. Si riporta, comunque, qui di seguito la ripartizione per paesi delle operazioni accolte.

**FIG. 1 - STUDI DI PREFATTIBILITA' E FATTIBILITA'  
E PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA  
FINANZIAMENTI CONCESSI NEL 2000 PER PAESI**



## Capitolo IV

### Valutazioni sull'attività del 2000

#### 1. Le risorse finanziarie

##### 1.1 I trasferimenti dal bilancio dello Stato.

Nel corso dell'anno 2000 hanno avuto luogo trasferimenti dal bilancio dello Stato ai Fondi di cui alla legge 295/73 e alla legge 394/81, in ragione dei seguenti importi:

I) Fondo contributi di cui alla legge 295/73:

- Dal capitolo 7657 - Tesoro, bilancio e programmazione economica : Lit. 150 miliardi.

Si tratta di risorse a suo tempo assegnate dalle leggi 887/84 (50 miliardi), 41/86 (50 miliardi) e 266/97 - art.12 comma 2 (50 miliardi).

- Dal capitolo 7658 - Tesoro, bilancio e programmazione economica : Lit. 75 miliardi.

Si tratta della seconda rata relativa alla restituzione al Fondo dell'anticipazione di complessivi 675 miliardi di lire disposta dalla legge 23 dicembre 1998, n.448, art. 45, comma VIII. In altre parole è la restituzione

di un'anticipazione di cassa a suo tempo erogata con somme già versate al Fondo.

II) Fondo rotativo legge 394/81:

- Dal capitolo 7660 - Tesoro, bilancio e programmazione economica: Lit. 150 miliardi.

Si tratta di nuove risorse assegnate dalla legge 488/99 (legge finanziaria 2000). (Tale provvedimento ha disposto stanziamenti annuali di 150 miliardi anche per gli anni 2001 e 2002).

## **1.2 I criteri di determinazione delle disponibilità impegnabili**

**I) Fondo contributi di cui alla legge 295/73**

- **l'accantonamento**

Le disponibilità impegnabili del Fondo sono determinate considerando sia le risorse già versate al Fondo stesso che quelle da versare, relative anche ad anni futuri, per le quali è legislativamente prevista l'impegnabilità.

In particolare, al 1° gennaio 2000 i mezzi finanziari destinabili all'accoglimento di nuove

operazioni erano pari a complessivi 1.376,3 miliardi di lire.

Gli interventi del Fondo contributi sono per la quasi totalità caratterizzati da erogazioni scaglionate negli anni a fronte del piano di ammortamento del finanziamento agevolato; è necessario, quindi, impegnare - sin dal momento dell'accoglimento - l'intero ammontare delle erogazioni previste, al fine di accantonare l'intero importo previsto e di determinare quindi le residue disponibilità (in cassa e future) liberamente disponibili per nuove agevolazioni.

Pertanto, al momento della delibera di accoglimento di un'operazione da parte del Comitato, viene effettuato l'accantonamento, denominato "impegno", delle erogazioni di contributi stimate per l'operazione stessa.

La denominazione adottata (impegno) per tale accantonamento è pertanto, ancorché corretta sotto l'aspetto tecnico-contabile, non completamente adeguata per definire l'obbligazione assunta dal Fondo: l'impegno stimato rappresenta infatti un vero e proprio debito del Fondo (csd. obbligazione giuridicamente perfezionata - di diritto privato) verso il beneficiario dell'operazione deliberata.

Per gli interventi a valere sul D.Lgs.143/98, Capo II, a causa delle caratteristiche dell'intervento del Fondo (pagamento o incasso degli importi derivanti dalla determinazione del differenziale tra tasso di mercato - variabile- e tasso agevolato -fisso- alle diverse scadenze del piano di ammortamento del finanziamento sottostante),

l'impegno stimato non può che essere soggetto a una notevole variabilità nel tempo.

Si consideri, infatti, a titolo esemplificativo, come un differenziale stimato inizialmente pari a 100 b.p., che si incrementi successivamente a 200 b.p. a seguito di un eguale incremento dei tassi di mercato, determini un sostanziale raddoppio delle erogazioni a carico del Fondo.

Pertanto, l'impegno inizialmente contabilizzato sulla base del tasso swap (considerato una proxy del tasso atteso) viene sottoposto semestralmente a ricalcolo<sup>5</sup>.

Nel corso del 2000 sono state accolte operazioni, a valere sul fondo contributi di cui alla legge 295/73, per un importo di 8.175 miliardi di lire ed un impegno contributivo stimato di 652 miliardi di lire. Di essi, 7.755 miliardi di importo e 587 miliardi di impegno sono relativi ad interventi ai sensi del D.Lgs. 143/98 e 420 miliardi di importo e 65 miliardi di impegno sono inerenti ad operazioni deliberate ai sensi delle leggi 100/90 e 19/91.

• **il fondo rivalutazione impegni**

La metodologia di ricalcolo degli impegni attualmente in vigore, sulla base dei tassi swap risponde, oltre alla

---

<sup>5</sup> E' da precisare che, per motivi di prudenza, il valore minimo che un impegno può assumere contabilmente è uguale a zero; non vengono quindi contabilizzati impegni negativi (flussi attesi a ricevere da parte del Fondo in seguito a tassi di mercato inferiori ai tassi agevolati) .

finalità di monitoraggio trimestrale degli stessi, anche a quella di consentire una valorizzazione degli impegni tale da rispecchiare, per quanto possibile, gli oneri di copertura per operazioni finanziarie di chiusura del rischio di tasso di interesse a valere sulle diverse operazioni.

Presupposto irrinunciabile di ogni metodologia di valutazione degli impegni e, quindi, anche dell'attuale è la previsione di adeguati margini cautelativi, in grado di fronteggiare le fluttuazioni dei parametri di mercato.

La natura delle operazioni in questione comporta infatti un onere, basato sul differenziale tra tasso variabile di mercato e tasso agevolato, nonché sul tasso di cambio, valutabile con precisione solo alle diverse scadenze del piano di ammortamento del finanziamento sottostante l'intervento agevolativo; a fronte di tale onere, per sua stessa natura non esattamente predeterminabile, è necessario effettuare, al momento della concessione dell'agevolazione, un accantonamento (impegno) a valere sulle disponibilità del Fondo destinate ai contributi relativi al credito all'esportazione.

Mentre un impegno che si rivelasse prudenziale rispetto agli effettivi oneri avrebbe, quale unica conseguenza, la liberazione di risorse per nuove operazioni agevolative, un impegno insufficiente determinerebbe la necessità di reperire ulteriori risorse; in caso di carenza di disponibilità verrebbe quindi a determinarsi un onere non fronteggiabile dal Fondo contributi (che renderebbe, quindi, necessarie

integrazioni specifiche ed immediate da parte dello Stato), con conseguenti negative valutazioni sull'affidabilità delle procedure proposte dal soggetto gestore del provvedimento agevolativo ed adottate dal Comitato Agevolazioni.

La procedura attualmente in vigore prevede la determinazione dell'impegno per contributi sulla base del tasso a medio termine di swap della valuta di finanziamento, calcolato sulla media del semestre precedente, quotato per una durata prossima a quella della vita media dell'operazione arrotondata per eccesso all'anno, con una maggiorazione dello 0,15% p.a.. Il tasso di cambio considerato è, invece, il più alto tra la media dei tassi di cambio UIC/Bankitalia per la singola divisa calcolati sugli ultimi cinque anni solari, e la media dei tassi di cambio di riferimento quotati giornalmente dalla Banca d'Italia, rilevati nei sei mesi precedenti.

Trimestralmente, l'impegno residuo in essere viene rivalutato sulla base dei suddetti parametri aggiornati.

Al fine di consentire un ulteriore accantonamento di risorse, diretto ad ammortizzare incrementi degli impegni in sede di ricalcolo periodico, conseguenti ad avverse evoluzioni dei parametri di mercato di riferimento, gli impegni in essere sono integrati da un fondo rivalutazione impegni.

Tale fondo non dovrebbe mai essere inferiore alla differenza tra gli impegni ricalcolati e l'importo degli stessi ricalcolati sulla base di tassi maggiorati di un punto percentuale per le operazioni con vita residua fino

a due anni e di due punti percentuali per le operazioni con vita residua superiore. Per quanto concerne i tassi di cambio, è fatto riferimento - anche in questo caso - al più elevato valore tra la media dei tassi di cambio Bankitalia -UIC degli ultimi 5 anni terminanti il 31/12 e la media dei tassi di cambio di riferimento Bankitalia degli ultimi 6 mesi.

Per i motivi sopra esposti è evidente che la metodologia adottata si caratterizzi per un significativo livello di cautelatività. Al 31 dicembre 2000 il fondo rivalutazione impegni ammontava a 1.484,4 miliardi di lire.

• **le operazioni di copertura dei rischi finanziari**

Un importante strumento per ridurre l'aleatorietà degli impegni del Fondo, eliminando quindi la componente cautelativa ad essi connessa e consentendo inoltre di rendere disponibili per nuovi accoglimenti risorse in precedenza accantonate (ove il quadro congiunturale non faccia invece ritenere opportuno un rafforzamento degli accantonamenti finanziari per le operazioni non sottoposte a copertura), è rappresentato dalle operazioni di copertura dei rischi finanziari.

Tali interventi, finora effettuati nella forma tecnica dell'interest rate swap, sono diretti a coprire il rischio di variazioni future dei tassi relativo ad impegni

in essere mediante la realizzazione di operazioni finanziarie, aventi flussi di eguale importo e di segno opposto, con primarie controparti bancarie.

Il beneficio finanziario derivante da tali operazioni è rappresentato, oltre che dalla potenziale liberazione per nuovi accoglimenti delle risorse in precedenza accantonate per il fondo rivalutazione impegni, dalla generazione di eventuali ulteriori disponibilità sia mediante la copertura degli impegni stessi con impegni di segno opposto sia in conseguenza dell'eventuale incasso di up-front sulle operazioni stesse (ovviamente, l'eventuale pagamento di up-front determina una riduzione dei fondi liberabili).

Nel corso del 2000 sono state effettuate operazioni denominate in dollari USA per un nozionale complessivo di 1.616,5 miliardi di lire che hanno generato risorse liberabili per complessivi 138,2 miliardi di lire.

## **II) Fondo rotativo di cui alla legge 394/81**

A differenza del fondo contributi agli interessi di cui alla legge 295/73, che presenta le peculiarità alle quali si è fatto cenno in precedenza, il fondo rotativo di cui alla legge 394/81 è soggetto a più comuni regole di contabilizzazione.

Infatti, poiché sussiste un intervallo di tempo più contenuto tra impegno ed erogazione, sono considerate

impegnabili le assegnazioni di legge relative all'anno in corso e non quelle da versare al Fondo in anni futuri. Inoltre, poiché il Fondo opera, in assoluta prevalenza, in senso finanziario tradizionale, secondo lo schema delibera di impegno - erogazione finanziamento - rimborso finanziamento, non sussiste l'aleatorietà dell'impegno come in un fondo di tipo contributivo.

## **2. Valutazioni economiche dei programmi di intervento**

Nell'ambito dei programmi di intervento oggetto della presente relazione, l'importanza preponderante, sia in termini di impegno finanziario che di ruolo strategico a sostegno del sistema industriale italiano, è attribuibile agli interventi agevolativi relativi al credito all'esportazione (D.Lgs.143/98, Capo II) .

Tale strumento è più propriamente, un intervento di stabilizzazione dei tassi sulle dilazioni a medio-lungo termine. Infatti, il beneficiario dell'intervento, nei periodi in cui il tasso di mercato (variabile) è inferiore al tasso agevolato (fisso), versa al Fondo il differenziale di tasso.

E' pertanto evidente come detto strumento di intervento - peraltro rigidamente governato da accordi internazionali (Consensus) - non possa avere che una tipologia gestionale esclusivamente finanziaria (e non ad esempio, a carattere di agevolazione "automatica" o tributaria), sotto forma di erogazione di contributi agli

interessi, essendo variabile l'entità del beneficio in ogni semestre di vita di ogni singolo intervento, che può durare anche molti anni.

E' importante notare altresì come il costo di tale "facility" sia, nel medio periodo, sostanzialmente nullo per lo Stato. Una lira di contributo attiva infatti circa 16 lire di forniture. Considerando un utile fiscalmente imponibile del 10% e un'incidenza fiscale del 30%, lo Stato recupera, alla fine, 0,48 lire su ogni lira corrisposta. Peraltro, con ogni probabilità, il bilancio complessivo, tenendo conto anche dell'indotto, della maggiore occupazione e dei consumi da essa generati, è largamente positivo per lo Stato.

Per quanto concerne gli altri interventi a valere sul Fondo contributi di cui alla legge 295/73 (legge 100/90 e legge 19/91), essi consentono di ridurre il costo complessivo di intervento per iniziative industriali italiane in paesi esteri. La riduzione degli oneri sul capitale di debito per tali iniziative è complementare al sostegno diretto al capitale proprio, fornito dalla Simest e dalla Finest mediante l'assunzione di quote di partecipazione.

In termini di incidenza unitaria degli oneri dei programmi di intervento a valere sul Fondo contributi di cui alla legge 295/73 (incidenza impegno contributivo/importo accolto), essa è stata pari, nel 2000, al 7,57% per gli interventi ai sensi del D.Lgs. 143/98, Capo II e al 15,45% per le operazioni deliberate a i sensi delle leggi 100/90 e 19/91.

Infine, gli interventi a valere sul fondo rotativo di cui alla legge 394/81, pur non avendo l'effetto di leva dei contributi agli interessi, consentono ai beneficiari di fruire di credito a medio termine per iniziative che, per le loro caratteristiche intrinseche, sarebbero invece finanziate dalle banche prevalentemente attraverso il credito di esercizio a breve. In questo modo, non sono sottratte risorse al finanziamento del capitale circolante; inoltre, la concessione da parte del Fondo di garanzie sul credito consentirebbe di non impegnare, se non parzialmente, le garanzie reali concedibili dall'impresa.

**Capitolo V****Valutazioni sull'attività del 2002****1. "Fondo legge 295/73"****1.1. D.Lgs.143/98, Capo II (credito export)**

Per tali interventi è stato ipotizzato un moderato, costante incremento dei volumi di attività rispetto ai dati del 2000 depurati delle componenti aventi natura straordinaria o, comunque, ordinariamente non prevedibile.

In particolare, i volumi di accoglimento del 2000, utilizzati come base iniziale di calcolo, sono stati assunti al netto del 50% del valore dell'operazione relativa al finanziamento del progetto Gazprom - "Blue Stream" per la realizzazione del gasdotto tra la Russia e la Turchia, caratterizzata da un importo notevolmente elevato (2.219 miliardi di lire).

Sulla base di partenza così individuata sono stati ipotizzati incrementi dei volumi operativi del 3% rispetto al 2000.

Per quanto concerne l'incidenza dell'impegno di spesa per contributi, si è fatto riferimento ai dati del 2000, che sono i seguenti:

- 7,46% per i "finanziamenti" (credito acquirente);

- 7,69% per gli "smobilizzi a tasso fisso" (credito fornitore) .

L'adozione, per il 2002, del parametro relativo all'incidenza dell'impegno di spesa in misura pari a quella registrata nel 2000 rappresenta attualmente l'ipotesi maggiormente realistica, in quanto aggiornata alle più recenti disposizioni normative in materia di modalità di applicazione e di calcolo del contributo.

Nell'anno 2002 si prevede di accogliere operazioni per un credito capitale dilazionato totale di 7.049 miliardi di lire (3.641 milioni di euro) e per un impegno di spesa per contributi di 535 miliardi di lire (276 milioni di euro).

Dell'importo suddetto, 3.245 miliardi di lire (1.676 milioni di euro) sono relativi a "finanziamenti", con un impegno per contributi agli interessi di 242 miliardi di lire (125 milioni di euro).

Gli accoglimenti previsti nel 2002 per gli smobilizzi a tasso fisso sono invece pari ad un importo di credito capitale dilazionato di 3.804 miliardi di lire (1.965 milioni di euro) e ad un impegno per contributi agli interessi stimato in 293 miliardi di lire (151 milioni di euro).

**1.2. Legge 100/90, legge 19/91, legge 317/91 art.14**

Le previsioni di attività nel periodo 2001-2004 per tali interventi mostrano, a seguito delle recenti modifiche normative concernenti gli interventi ai sensi della legge 100/90, e in particolare dell'eliminazione del limite dimensionale, un notevole incremento dell'operatività nel 2001. Dal 2002 al 2004 i volumi sono attesi consolidarsi su livelli inferiori al 2001 ma crescenti. Per formulare la previsione di operazioni da accogliere si è tenuto conto delle partecipazioni che la Simest e la Finest prevedono di acquisire, che sono attese tradursi in richieste di intervento agevolativo.

Per quanto concerne l'incidenza dell'impegno di spesa per contributi, si conferma anche per questa tipologia di interventi l'applicazione dei dati del 2000, pari al 15,45%.

Nel 2002 si prevede di accogliere operazioni per un importo di 441 miliardi di lire (228 milioni di euro) e per un impegno di spesa per contributi di 68 miliardi di lire (35 milioni di euro).

**2. Fondo rotativo ex art. 2, legge 394/81**

Nel 2002 si prevede di accogliere operazioni per un impegno complessivo di 535,1 miliardi di lire, di cui 489 relativi alla legge 394/81 (programmi di penetrazione

---

**XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

commerciale), 7,9 concernenti la legge 304/90 (partecipazione a gare internazionali) e 38,2 il D.Lgs.143/98, art.22 (finanziamenti per studi di prefattibilità , fattibilità e per programmi di assistenza tecnica).

Tale previsione di volumi di attività è basata su realistiche ipotesi di sviluppo degli interventi, sulla base delle potenzialità degli strumenti agevolativi e del positivo riscontro presso le imprese.